Comune dell'Aquila
SETTORE RIGENERAZIONE URBANA
MOBILITA' E SVILUPPO

Città dell'Aquila
Prot n° **0040069** del **07/05/2020**
USCITA

ORDINANZA N. 79 DEL 07.05.2020

Il Sindaco

Premesso
che, sia pure in fase regressiva, la diffusione epidemica del virus COVID-19 continua ad esigere l' adozione di misure straordinarie e temporanee destinate a contenere i pericoli di contagio;

che, nel quadro complessivo delle norme legislative e di rango secondario che governano l' attuale fase emergenziale, il Presidente della G.R. d' Abruzzo, con propria ordinanza n. 56 del 6.5.2020, parzialmente modificativa della propria ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020, ha dettato misure contingibili ed urgenti per la gestione dei mercati;

che, in specie, la suddetta ordinanza n. 56/2020 ha previsto che, in caso di inapplicabilità per ragioni di logistica o di gestione funzionale delle previsioni di cui alla citata ordinanza n. 54/2020, competa al Sindaco disciplinare le modalità organizzative del mercato, tali da garantire il distanziamento interpersonale e l' utilizzo obbligatorio di guanti e mascherine;

Considerato
che, almeno fino al giorno 18 p.v., anche il commercio su aree mercatali è limitato ai soli generi di prima necessità ed a quelli alimentari di cui all' allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;

che nel mercato di Piazza d' Armi sono presenti, nella compagine dei concessionari degli stalli mercatali, n. 7 esercenti il commercio di prodotti alimentari e di prima necessità su un totale di 78 stalli concedibili, che a tale numero deve aggiungersi un ulteriore stallo destinato alla spunta, nonché ulteriori n. 4 stalli concessi in favore di produttori agricoli,

che il numero complessivo di stalli attualmente utilizzabili, pari a 12 rende, da un lato, assolutamente antieconomico ed inattuabile in tempi brevi la apposizione di recinzioni a perimetro dello spazio – che, oltretutto, è pluriuso ed utilizzato abitualmente dai bambini per il pattinaggio ed il ciclismo -; d' altro canto il modesto numero di banchi attualmente allestibili, su un' area estesa diverse migliaia di metri quadrati, scongiura la formazione di assembramenti e l' insorgere di condizioni di affollamento. Altresì la totale apertura dell' area, che è priva di recinzioni, esclude anche situazioni di affollamento derivanti da angustia dei passaggi e ristrettezza degli spazi di passaggio;

Ritenuto

quindi di dover adottare le misure appresso indicate che, considerata la situazione da regolare, appaiono congrue, concretamente applicabili ed economiche nella realizzazione, nonché di agevole controllo da parte dei preposti alla vigilanza e di facile autocontrollo da parte di esercenti e compratori;

Vista l' ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell' Abruzzo n. 56 del 6 maggio 2020;

Ritenuta la propria competenza a provvedere, ai sensi della norma suindicata e dell' art. 50 del D. Lgs. 267/2000,

ORDINA

1. **Entro i termini di vigenza del D.P.C.M. 26 aprile 2020, con riferimento ai limiti ivi imposti ai generi merceologici commercializzabili da parte dei dettaglianti, il numero degli stalli utilizzabili all' interno del mercato di Piazza d' Armi è limitato a n. 12, di cui n. 7 per i concessionari esercenti la vendita di generi di prima necessità, n. 1 per spuntisti dei medesimi rami merceologici e n. 4 per produttori agricoli in relazione ai beni delle proprie aziende.**
2. **La distanza tra i suddetti banchi, da riportarsi su cartografia che verrà redatta dal Servizio SUAP, dovrà assicurare uno spazio tra gli stalli adeguato ad assicurare ampio agio di movimento al pubblico dei compratori, non inferiore a metri 2,5.**
3. **Ad ogni banco non potrà essere addetto un numero di operatori superiore a due.**
4. **Ciascuno di essi dovrà indossare, in ogni fase della vendita, mascherina chirurgica, retina contenitiva dei capelli, guanti protettivi e sopravveste di colore chiaro, sempre pulita.**
5. **È compito degli esercenti di richiamare i clienti, ove occorra, al rispetto delle prescrizioni particolari di cui alla presente ordinanza, evitando comunque di servire persone che siano sprovviste dei dispositivi di protezione prescritti.**
6. **Presso ogni banco dovrà essere esposta copia dell' allegato 4 dell' OPCM 26 aprile 2020, nonché copia del presente provvedimento.**
7. **Gli acquirenti dovranno mantenere tra di loro una distanza interpersonale non inferiore a metri uno, salvo che si tratti di minori, anziani e disabili rispetto ai loro accompagnatori; i medesimi dovranno indossare mascherine protettive, anche di comunità, e guanti protettivi.**

Comune dell'Aquila

Demanda alla Polizia Municipale ed al chiunque spetti per la vigilanza sull' attuazione del presente provvedimento. Dispone comunicarsene copia alla Azienda Sanitaria Locale, alla Questura, al Comando Compagnia dell' Arma dei Carabinieri, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza, alle associazioni di categoria dei Commercianti. Dispone altresì la pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio.

L'Aquila li maggio 2020

Il Dirigente del Settore
Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo
Avv. D. de Nardis

Il Sindaco
Pierluigi Biondi